

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SENESI, BOLLINI, REZZONICO, MARNIGA, MAFFIOLETTI, LOTTI, NATALI e CUTRERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1989

Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge esprime l'esigenza di sostenere gli enti locali, impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti. Autorizzandoli ad assumere mutui, per un periodo di quindici anni, si consente di dare continuità a quelle opere che, previste nei piani interessanti lo sviluppo delle ferrovie e approvati con leggi nazionali, successivamente avviate con accordi integrati fra enti locali territoriali e l'Ente ferrovie dello

Stato, comportano oneri a carico delle amministrazioni locali.

Già con la legge finanziaria n. 67 del 1988 furono autorizzati mutui analoghi, che, pur essendo stati previsti in un unico stanziamento, non consentirono il completamento del piano finanziario atto al proseguimento dei lavori.

Oggi necessitano ulteriori contributi per il completamento funzionale delle opere in corso e lo Stato ne sostiene l'onere con un piano triennale 1990-1992.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale, fino alla concorrenza di lire: 300 miliardi per l'anno 1990, 300 miliardi per l'anno 1991, 300 miliardi per l'anno 1992, da destinare al parziale finanziamento delle opere.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento di detti mutui, entro il limite massimo di dodici punti percentuali. Il contributo è disposto in misura costante per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato. Il relativo onere è valutato in lire 36 miliardi per il 1990, lire 72 miliardi per il 1991 e lire 108 miliardi per il 1992.

3. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni, in conformità di accordi risultanti da apposite convenzioni.